

# Il sistema monistico di amministrazione e controllo

Prof. Avv. Niccolò Abriani

Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Firenze

Partner LCA

ODCEC Milano, 31 ottobre 2023

[niccolo.abriani@unifi.it](mailto:niccolo.abriani@unifi.it)  
[niccolo.abriani@lcalex.it](mailto:niccolo.abriani@lcalex.it)



# Indice

I sistemi di corporate governance	3
Perché il sistema monistico	7
La vigilanza nel sistema nonistico	12
Il sistema monistico nelle società bancarie	34
Allegati	37



# I Sistemi di Corporate Governance

# I sistemi di Corporate Governance

## Contesto regolamentare

Con la riforma del Codice Civile del 2003, sono stati introdotti i sistemi alternativi di amministrazione e controllo, ovvero:


Il sistema dualistico, di derivazione nord europea, che prevede la nomina di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione

Il sistema Monistico, di derivazione anglosassone, che prevede la nomina di un Comitato per il Controllo sulla Gestione all'interno del Consiglio di Amministrazione


### Sistema Tradizionale

### Sistema Dualistico


### Sistema Monistico



# Sistema tradizionale



# Sistema monistico



# Perché il sistema monistico

# Perché il sistema monistico

## Contesto regolamentare



**Le revisioni della normativa di settore, tra cui il decreto del MEF, il Pacchetto attuazione MIFID/IFIR e il Reg. 38 di IVASS, prevedono alcune novità importanti in tema di idoneità degli esponenti aziendali:**



**Requisiti di «professionalità», «indipendenza» e «conflitti di interesse» più stringenti per gli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo**




**Il nuovo processo di Fit and Proper della BCE prevede regole più stringenti relative alla nomina degli esponenti aziendali:**

in particolare



**Limiti più stringenti in tema di cumulo degli incarichi che sono limitati a massimo 4 mandati esterni al gruppo**



**Il mutato contesto regolamentare sollecita una riflessione su possibili sistemi di amministrazione e controllo alternativi a quello attualmente in uso (tradizionale) con l'obiettivo di valutare la portata e gli eventuali benefici connessi ad un cambio di governance**



# Perché il Sistema Monistico

*“Il sistema monistico tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo un risparmio di costi e di tempi ed una elevata trasparenza tra i due organi”*

Relazione al D.Lgs. 6/2003

**Nel sistema monistico, la funzione ispettiva, pur non essendo in assoluto superflua, si affievolisce per lasciare spazio ad un'attività conoscitiva, in funzione di collaborazione con il consiglio di amministrazione e, attraverso la vigilanza sull'affidabilità dell'organizzazione, di prevenzione di eventuali disfunzioni e violazioni.**

**La funzione di controllo si rivela come attività strumentale, prima di tutto, allo svolgimento dei compiti di indirizzo e supervisione strategica affidati al consiglio di amministrazione. In altri termini, il controllo del comitato del monistico contribuisce fattivamente al farsi dell'amministrazione.**



# Perché il Sistema Monistico



*“Il sistema monistico è infinitamente più semplice. Dal punto di vista internazionale il modello tradizionale non ce l’ha più nessuno, ce l’abbiamo solo noi, Portogallo e Giappone. Non c’è nessun investitore istituzionale che è disposto ad andare a investire se c’è il modello tradizionale, perché è troppo complicato”.*

Intervento del Presidente della Consob in Bocconi (10 settembre 2018)

*“Col monistico si facilita così la quotazione delle società sui mercati internazionali e l’interazione con le autorità di vigilanza diverse da quelle nazionali. Mentre la responsabilizzazione del board discende dal fatto che con questo sistema di governance si rafforza il monitoraggio sulla gestione aziendale da parte di tutto il consiglio e in particolare della sua componente non esecutiva: solo gli amministratori indipendenti che non hanno deleghe, infatti, possono far parte del comitato per il controllo sulla gestione. Comitato che - sempre secondo lo studio - è «strumentale alla migliore gestione dell’impresa», perché preposto «a tutela non solo dei creditori e dei soci di minoranza, ma di tutti gli interessi coinvolti nell’impresa».*

*Un’evoluzione positiva e di un sistema che, grazie al codice di autodisciplina che ha già introdotto concetti del monistico, non così distante dal sistema tradizionale prevalente in Italia*

— Pubblicazione di Assonime sul Sole24ore (31 gennaio 2019)



# Il Sistema monistico

(Vantaggi e Svantaggio)

**Il sistema monistico, rispetto a quello tradizionale, presenta i seguenti possibili vantaggi e svantaggi:**



Semplificazione della struttura di Governance  
Modello più affine alla vigilanza (banche)  
Mantenimento dell'efficacia della funzione di controllo in quanto incentrata in un unico organo endo-consiliare che partecipa anche alle scelte strategiche.

Più efficiente sotto l'aspetto organizzativo



Modifica dello Statuto per recepire le novità della governance monistica

Path Dependence (tempi di adattamento al nuovo modello)

Vigilanza valutativa

Revocabilità dell'organo di controllo

# La vigilanza nel sistema monistico



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Voce del verbo «vigilare»

*«Sorvegliare, seguire con attenzione e controllare lo svolgimento di un'azione, il modo di comportarsi (...) o anche il funzionamento (...), per poter intervenire rapidamente ed efficacemente se necessario»*

Rapporto dialogico: **alterità soggettiva** vigilato/ vigilante

Rilevanza cruciale del momento delle **reazione**

Poteri-doveri di **intervento del vigilante**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

**È così nel monistico e in particolare nel rapporto tra Co.Co.Ge. e CdA?**

I controllori sono qui parte in senso proprio dell'organo amministrativo tanto da apparire addirittura riduttivo spiegare il loro ruolo in termini di maggiore *proximity* rispetto al CdA



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## La vigilanza «monistica»

Una **vigilanza interna ed organizzata** in quanto esercitata da un comitato di amministratori indipendenti sulla base una disciplina che riconosce loro una **soggettività su base collegiale**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Art. 2409 octiesdecies c.c.

Il Co.Co.Ge. **vigila** sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del **sistema di controllo interno** e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Anche sul **concreto funzionamento** della struttura organizzativa e dei sistemi oggetto di controllo? Sì, in quanto prodromico all'accertamento dell'adeguatezza della struttura organizzativa e dei sistemi di controllo interno

Anche vigilanza “**sull'osservanza della legge e dello statuto**” e “sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”? Sì, in quanto amministratori, ma diversa natura e centralità degli assetti

Carattere preventivo e auto-correttivo della vigilanza del Co.Co.Ge.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## **Art. 149 Tuf.**

Il Co.Co.Ge: **vigila** anche sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governance di autodisciplina e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2

**Comunica *senza indugio*** alla Consob le **irregolarità** riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Art. 152 Tuf.

Il Co.Co.Ge. se ha **fondato sospetto** che gli **amministratori**, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto fatti rilevanti ex art. 2409 c.c. può procedere con denuncia al Tribunale.

Gli altri amministratori...o anche qualche membro del Co.Co.Ge? E quindi «auto-denuncia *parziale*»? (...del resto, decisione «a maggioranza» e comunque possibile iniziativa del PM: quindi ipotesi rara ma forse di non di scuola).



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

**Regolamento serv. gestione accentrata, liquidazione, sistemi di garanzia**  
Provvedimento Banca d'Italia-Consob 22-02-2008 come success. mod.

In questo ambito perfetta equiparazione: Definizione di «organo di controllo»: *“a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione”*.

«Art. 71 (Comunicazioni dell'organo di controllo) 1. L'organo di controllo **trasmette senza indugio** alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti **irregolarità** nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante. 2. L'organo di controllo **invia** alla Banca d'Italia e alla Consob, **con cadenza annuale**, una relazione sull'esito dei controlli effettuati.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

**Regolamento su organizzazione e procedure intermediari che prestano Ser. Inv. e GCR (Provvedimento Banca d'Italia/Consob 29-10- 2007 come success. mod.).**

Con riferimento ai servizi prestati dal gestore, **riceve** periodicamente, e comunque ***almeno ogni due mesi***, informazioni su generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Quindi: destinatario di informazione «altrui»: ...ma a sua volta, responsabilizzato, in caso di «sospetti», ad attivare un flusso in uscita (?)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

«Art. 125-ter (Relazioni sulle materie all'ordine del giorno) (...) *L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle **proprie** eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.*»

«Art. 126-bis (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera) *Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di **inerzia** di questo, (...) il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.*»

Autonoma rilevanza anche delle condotte «irregolari»: **inerzia del CdA e ulteriore inerzia del Co.Co.Ge.**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Comunicazione a «**rime aperte**» là dove, però, la libertà di scrittura e di scelta del tempo è altamente responsabilizzante. In questo senso, l'adeguatezza della comunicazione (anche pensando ai segnalati profili di responsabilità) si misura anzitutto sul piano soggettivo (*chi* comunica) e successivamente, perché da quello dipende, sul piano oggettivo (*cosa e quando* si comunica).



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Se quella dei sindaci è una **assistenza** alla riunione consiliare, quella dei membri del CCG è una **partecipazione** ai lavori del CdA

Simmetricamente:

**CS: denuncia da parte di chi assiste** (per quanto attivamente) e accerta.

**CCG: rendere partecipi da parte di chi a sua volta già partecipa** ai lavori dell'organo amministrativo.

La denuncia può qui assumere una coloritura diversa – sia sul piano dei contenuti che sul piano dei tempi – rispetto a quella che potrebbero in ipotesi spiegare i sindaci.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Temi di fondo:

- **tempestività della comunicazione:** *quando il Co.Co.Ge. è stato messo - o comunque si è oggettivamente trovato - nella condizione di prendere coscienza del rischio, della irregolarità, etc.?*
- **analiticità della comunicazione:** *quanto in profondità il Co.Co.Ge. può e deve andare nella descrizione – ed eventualmente valutazione - dell'evento? Fino a che punto si può andare «in verticale» con l'informativa avuto specifico riguardo non solo e forse non tanto al fatto storico/atto/decisione/attività/comportamento «irregolare» oggetto di comunicazione ma anche e soprattutto agli «antefatti» visto, ad esempio, il coinvolgimento in sede di lavori preparatori?*



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Dialettica *infra-organica* e *inter-organica*. Verso un possibile nuovo linguaggio: dalla vigilanza sull'*altrui* operato alla piena condivisione, da parte del Co.Co.Ge., delle scelte; dall'intervento sostitutivo, del Co.Co.Ge., rispetto ad *altrui* inerzie alla prevenzione di una inerzia che sarebbe anche *propria*; dalla denuncia all'Autorità avente ad oggetto *altrui* irregolarità al *rendere partecipe* l'Autorità circa contenuti ed effetti di fatti e comportamenti quando questi potrebbe essere ancora in una fase preliminare, preparatoria, di studio etc.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Si tratta di poteri-doveri di *controllo* ovvero di *stimolo-impulso* verso la ricerca della scelta non solo regolare, legale, etc. ma anche «migliore»?

In questa prospettiva, non si tratta tanto di un *sindacato sul merito* ma di una partecipazione attiva e diretta alla *definizione dei contenuti di merito* dell'azione gestoria.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Su questi piani vanno ricercate e valorizzate le peculiarità del Co.Co.Ge. atteso che «sindacalizzarlo» significa mortificare l'essenza, annullare le opportunità e quindi privare di ogni senso l'adesione al monistico.

I sindaci, rispetto ai membri del Co.Co.Ge, hanno minori remore a controllare efficacemente? Maggiore **preoccupazione delle corresponsabilità.**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

**Del resto la «corresponsabilità» ha anche titoli specifici.**

*«La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza (...) del comitato per il controllo sulla gestione, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile (...)»*

*«Inoltre, Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e Cinquecentomila (...) ai componenti (...) del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3»*



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## **Organo di controllo e assetti adeguati**

- Centralità del sistema di controllo interno
- Contribuzione alla valutazione (e «costruzione») degli assetti

## **Co.Co.Ge., crisi e 2409**

- Utilizzo selettivo (più «responsabilizzato») dello strumento



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Vigilanza monistica, ESG e nuove tecnologie

- Dalla Fintech alla Corptech
- IA Act

Proliferare di norme in materia di gestione tecnologica (GDPR; Cybersecurity; infine l'atteso AI Act) e della necessità di un controllo capillare e ongoing degli strumenti tecnologici internalizzati nel tessuto d'impresa (del resto direttamente richiesto per il settore finanziario dal DORA)

Il modello monistico, che si connota tradizionalmente per l'internalizzazione del controllo dei rischi ed una gestione più "accentrata" di questi in seno al comitato del controllo sulla gestione, può essere il modello di amministrazione e controllo più adeguato nelle società ad alto gradiente tecnologico.

La considerazione dei possibili riflessi sui fattori E-S-G dei rischi tecnologici, a partire ma anche andando oltre ai rischi di cibersecurity, segnalando la natura fortemente orizzontale di siffatti rischi – non ancora del tutto esplorata e adeguatamente considerata dai regolatori – potrebbe costituire elemento a suffragio della opportunità della identificazione della sede del controllo di società digitalizzate nella "piattaforma" interna del comitato del controllo sulla gestione, con i vantaggi anche in punto di agevolazione dei flussi informativi che ne consegue.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## **Compresenza negli organi di controllo**

Art. 2399 c.c.

Art. 148, co.3 TUF

Art. 37 Regolamento Mercati

**Co.Co.Ge. come Nomination Committee ?**

Chi seleziona i controllori nei gruppi ?



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## **Nomina - Revoca**

- Disciplina bancaria
- Anche limite giusta causa?

## **Remunerazione**

Disciplina bancaria

Codice Autodisciplina

**Partecipazione agli altri Comitati** (ad es. Comitato remunerazioni)

# Il sistema monistico nelle società bancarie

# Il Sistema monistico nelle Banche (caratteristiche)

Nel sistema monistico, prevedendosi la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione in sostituzione del Collegio Sindacale, gli organi sociali debbono avere le seguenti caratteristiche:

## Il consiglio di Amministrazione

- Almeno 1/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza prevista dal codice civile e/o TUF (disposizioni comuni)
- Massimo 19 componenti in casi di adozione del sistema Monistico (disposizioni 285)

## Il Comitato per il Controllo sulla Gestione

- I membri del comitato per il controllo sulla gestione devono essere indipendenti e non esecutivi e almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti (disposizioni comuni)
- Il Presidente del CCG deve essere il consigliere eletto nella lista di minoranza (disposizione comuni)
- Per le banche è previsto che il CCG sia composto da almeno tre componenti (disposizioni 285)
- Nelle banche lo statuto deve attribuire all'assemblea il compito di nominare e revocare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione (disposizioni 285)



# Il Sistema monistico nelle Banche

(confronto con il sistema bancario)

INTESA  SANPAOLO

Passaggio nel 2016

- **Semplificazione della struttura di governance e dei processi decisionali**
- **Rapporto più diretto tra chi determina gli indirizzi strategici e chi li deve attuare**
- **Mantenimento dell'efficacia della funzione di controllo in quanto incentrata in un unico organo costituito all'interno del Consiglio e dunque partecipa anche delle scelte di indirizzo strategico.**
- **Maggiori flussi informativi all'interno degli organi e tra gli organi e le funzioni aziendali**
- **Coinvolgimento dell'intero Consiglio in materia di controlli interni**
- **Evoluzione al livello di Vigilanza (passaggio vigilanza prudenziale a BCE)**
- **Crescita numero di investitori Istituzionali**

Razionali per il passaggio al sistema monistico

Gruppo UBI  Banca

Passaggio nel 2019 (aprile)

- **Maggiormente riconoscibile data l'ampia diffusione a livello internazionale**
- **Più efficiente sotto l'aspetto organizzativo**
- **In grado di mantenere una forte focalizzazione sulla funzione di Controllo, collocata all'interno del Consiglio, con la conseguente partecipazione all'assunzione di decisioni strategiche (come nel Consiglio di Sorveglianza attuale) e alla gestione dell'azienda**



## Passaggio al nuovo sistema di governance



**Il passaggio al sistema monistico diventa effettivo a partire dall'assemblea successiva che approva il bilancio\*  
Con il passaggio al nuovo sistema di governance decade il CdA e il CS e si rende necessaria la nomina del nuovo Consiglio**

# Allegati

# Poteri Comitato per il controllo sulla gestione

## Il Comitato per il Controllo sulla Gestione

Vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione;

Vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile;

Accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

Vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento;

Propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato, scambia con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti ed esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D.lgs. 39/2010 al comitato per il controllo e la revisione contabile;

# Poteri Comitato per il controllo sulla gestione

## Il Comitato per il Controllo sulla Gestione

Riferisce tempestivamente all'autorità di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione; vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa;

Riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere ed ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni;

Svolge, in coerenza con la propria funzione di

**A differenza dei Sindaci, i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, facendo parte del Consiglio di Amministrazione, deliberano su ogni materia di competenza di tale organo**

# Statuto Intesa Sanpaolo

## Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea (Composizione).
- Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali (Professionalità)
- Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente Statuto; tali Consiglieri sono denominati «Consiglieri Indipendenti»; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore (Indipendenza).

## Comitato per il Controllo sulla Gestione

- Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri (Composizione).
- Devono aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza e almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali (Professionalità)
  - La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica ... (omissis)... La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata (Revoca).



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

*"Noi pensiamo che quando siamo spinti fuori dal solito sentiero tutto sia finito per noi: invece è solo lì che comincia il nuovo, il bene. Finché c'è vita, c'è anche felicità. Nell'avvenire vi sono molte cose, molte".*

# Grazie dell'attenzione

Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Firenze, Via delle Pandette 35  
[niccolo.abriani@unifi.it](mailto:niccolo.abriani@unifi.it)

LCA Studio Legale – Milano, Via della Moscova 18 – Roma, Piazza del Popolo 18  
[niccolo.abriani@lcalex.it](mailto:niccolo.abriani@lcalex.it)